ALL. 1

DELIBERAZIONE n. 275
OGGETTO: Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del 27 settembre 2006)

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 in materia di riordino e soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 recante il Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'articolo 8, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n.88 che prevede l'immediata esecutività dei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale;

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 380 del 5 luglio 2000, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 474 del 31 ottobre 2000 e con determinazione commissariale n. 1353 del 2 dicembre 2003;

Visto l'art. 21-nonies, co, 1 e 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante innovazioni sulla disciplina dei provvedimenti amministrativi illegittimi, come introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, nonchè l'art. 1, co.,136 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), che ha previsto modalità per l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi,"anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso", per il perseguimento dell'interesse pubblico finalizzato a conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 ottobre 2005 in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'art. 1 co. 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell' art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Visto il Nuovo Protocollo d'Intesa INPS/Patronati, sottoscritto dall'Istituto e da tutti i Patronati in data 8.3.06, in cui sono state previste forme di cooperazione e concertazione finalizzate a definire, in via bonaria, le controversie inerenti provvedimenti amministrativi che si ritengano affetti da vizi di legittimità;

Considerata la portata della suddetta disciplina dell'autotutela, nella direzione di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, di un adeguamento del modulo decisionale al pieno coinvolgimento degli interessi ed istanze di tutela dei destinatari, oltre che dell'esigenza delle

pubbliche amministrazioni di tutelare l'interesse pubblico e di prevenire e ridurre il contenzioso, attraverso modalità di soluzione delle controversie in via amministrativa;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di adeguare le norme procedurali dell'Istituto all'esercizio del potere di autotutela ed alla innovata disciplina dell'invalidità del provvedimento amministrativo;

Vista la Relazione del Direttore Generale

DELIBERA

di approvare il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" che forma parte integrante della presente delibera. Il Regolamento è immediatamente esecutivo e viene trasmesso ai Ministeri vigilanti ai sensi del citato articolo 8, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

VISTO:
IL SEGRETARIO
(D.ssa Lauretana Neroni)

VISTO:
IL PRESIDENTE
(Avv. Gian Paolo Sassi)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 275 DEL 27 SETTEMBRE 2006

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
INPS

Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela

Indice

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 3
Articolo 2 Responsabile del procedimento 4
Articolo 3 Avvio del procedimento 4
Articolo 4 Istruttoria 4
Articolo 5 Motivazione e contenuto del provvedimento 5
Articolo 6 Annullamento d'Ufficio 5
Articolo 7 Rettifica del provvedimento 5
Articolo 8 Riesame in sede di precontenzioso 6
Articolo 9 Attività di monitoraggio 6
Articolo 10 Responsabilità 6

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. L'autotutela costituisce espressione del principio generale di buona amministrazione, orientata al perseguimento delle finalità di legge secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, nella considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento, alla rettifica o al riesame rispetto alla conservazione o convalida del provvedimento, pure tenuto conto della posizione e dell'affidamento dei soggetti interessati al provvedimento medesimo[*].

2. Il presente regolamento disciplina le seguenti modalità di autotutela:

- l'annullamento d'ufficio, che consente la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, del provvedimento inficiato da uno o più vizi di legittimità;
- la rettifica del provvedimento amministrativo, d'ufficio o su segnalazione dell'interessato, che è finalizzata ad eliminare incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, inesattezze o incompletezza della documentazione necessaria per il riconoscimento di un diritto o di una prestazione;
- il riesame in sede di precontenzioso, che consente di definire una vertenza già avviata, modificando il provvedimento prima della decisione dell'organo competente, al fine di evitare l'ulteriore aggravio della procedura di contenzioso.

[*] *A seguito di una consolidata e risalente elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, l'autotutela, nella forma dell'annullamento d'ufficio, risulta definita dall'art. 21-nonies, comma primo della legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".*

3 Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza dell'Istituto

Articolo 2
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di autotutela, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore centrale o il Direttore della Sede presso cui opera l'unità organizzativa che ha emanato il provvedimento ritenuto illegittimo.

Articolo 3
Avvio del procedimento

1. Il procedimento in autotutela, prende avvio d'ufficio, su iniziativa del Direttore centrale o del Direttore della sede, responsabile ai sensi del precedente art. 2 ovvero
 a) su proposta del dirigente o del funzionario dell'unità organizzativa responsabile del procedimento relativo all'atto ritenuto illegittimo;
 b) su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
2. L'ufficio o il responsabile del procedimento si avvale della consultazione, ove ritenuto necessario, dell'Ufficio legale.
3. L'atto di avvio deve essere comunicato all'interessato e agli eventuali controinteressati individuabili ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

Articolo 4
Istruttoria

1. L'istruttoria è curata dall'Ufficio o unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione dell'atto oggetto di riesame, che si avvalgono della consulenza dell'Ufficio legale.
2. La fase istruttoria comprende:
A) le comunicazioni di cui all'art. 3 e ogni altro adempimento di legge con le modalità e forme che assicurino la celerità del procedimento;
B) l'acquisizione, anche in via telematica e, comunque, in forma celere e semplificata, di tutte le documentazioni e/o informazioni necessarie per la decisione finale;
C) la raccolta dei dati contenuti nei propri archivi, per valutare l'esistenza di contenzioso già attivato;
D) la eventuale consultazione degli enti di patronato per l'individuazione di soluzioni bonarie già avviate su questioni di analogo contenuto rispetto a quelle trattate nel provvedimento;
E) l'analisi degli eventuali maggiori risparmi o dei minori oneri finanziari attraverso l'esame dei seguenti elementi:
 a) rilevanza economica della pretesa;
 b) probabilità dell'instaurazione del contenzioso;
 c) probabilità della soccombenza dell'Amministrazione convenuta in giudizio;
 d) costi del contenzioso, ripartiti in fase di ricorso amministrativo e ricorso giudiziario, spese legali, maturazione di interessi, oneri per il funzionamento e l'attivazione della potestà decisionale dei Comitati, dell'attività di difesa e patrocinio legale dell'Istituto.
 e) entità e la sopportabilità del sacrificio richiesto ai privati interessati all'atto oggetto di riesame.
3. Nei casi in cui, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il valore economico del diritto riconoscibile in autotutela ecceda la somma complessiva di euro 5.000 (cinquemila) il Direttore

della Sede deve procedere all'emanazione del provvedimento in autotutela previa acquisizione dell' assenso del Direttore Regionale.
4. L'istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 5
Motivazione e contenuto del provvedimento

1. Il procedimento si conclude con l'emanazione, da parte del Direttore centrale o del Direttore della Sede, di un provvedimento, contenente l'indicazione:
a) dell'Ufficio responsabile;
b) del provvedimento oggetto di annullamento , convalida o rettifica;
c) dell'istruttoria compiuta;
d) della motivazione, con l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione in autotutela;
e) della prestazione o del diritto riconosciuti o disconosciuti in sede di autotutela;
f) del termine e dell'autorità presso la quale può essere presentato un eventuale ricorso.
2. Del provvedimento deve essere data comunicazione all'interessato e agli altri eventuali controinteressati, enti di patronato, rappresentanti legali, intervenuti nel procedimento.
3. I provvedimenti adottati in autotutela da parte delle Sedi periferiche sono trasmessi, mensilmente, in via telematica, alle Direzioni regionali competenti.

Articolo 6
Annullamento d'Ufficio

1. Il provvedimento di annullamento è disposto, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in presenza:
a) di uno dei vizi di legittimità del provvedimento;
b) di ragioni di interesse pubblico che giustifichino l'annullamento del provvedimento;
c) di un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento e dell'assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati;
d) della valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
2. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'annullamento, ai sensi dell'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari, anche nel caso in cui l'esecuzione dei provvedimenti sia ancora in corso.
3. E' ammessa la convalida del provvedimento annullabile, con salvaguardia degli effetti già prodotti, valutando la durata ragionevole del tempo trascorso e la sussistenza dell'interesse dell'Istituto.
4. I termini per la conclusione del procedimento in autotutela per l'annullamento d'ufficio non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

Articolo 7
Rettifica del provvedimento

1. Nel caso in cui si rilevi:
a) un errore materiale o di calcolo compiuto nell'adozione del provvedimento;
b) un errore su dati anagrafici;
c) la mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
Il Direttore Centrale o il Direttore di Sede, su proposta dell'ufficio o del funzionario dell'unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione dell'atto da rettificare o su istanza di

chiunque vi abbia interesse, provvede alla rettifica dello stesso, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta o dell'istanza, al fine di evitare la proposizione del ricorso al Comitato competente.

Articolo 8
Riesame in sede di precontenzioso

1. Nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso un provvedimento, il Direttore centrale o il Direttore di Sede, ove rilevi elementi che comportino l'annullamento d'ufficio o la rettifica, ai sensi del presente regolamento, procede alla riforma dell'atto, salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato.

Articolo 9
Attività di monitoraggio

1. Il Presidio unificato ed integrato di monitoraggio del contenzioso, avvalendosi dell'apporto collaborativo del Coordinamento Generale Legale, della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione, della Direzione Centrale Organizzazione e delle Direzioni Centrali competenti per materia e tipologia di provvedimenti emanati, anche mediante l'ausilio dei mezzi informatici e sulla base di relazioni che le Direzioni Regionali trasmettono con cadenza semestrale, provvede alla raccolta, elaborazione e analisi delle casistiche dei provvedimenti adottati in autotutela, informando il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Responsabilità

1. La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall'autotutela, comporta la responsabilità amministrativa e contabile.

VISTO:
IL SEGRETARIO
(D.ssa Lauretana Neroni)

VISTO:
IL PRESIDENTE
(Avv. Gian Paolo Sassi)